

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1^o dicembre 1976 (V. Stampato n. 591)

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 1976*

Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva n. 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano svolto un'attività di lavoro indipendente nel territorio della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità economica europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione che:

a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.

Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non è riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età è considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di età;

b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della Repubblica da più di due anni, cessino di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che dia diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio della Repubblica, esercitino un'attività nel territorio di un altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) come pe-

riodi di attività nel territorio della Repubblica.

Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera *a*), e quello della durata della residenza di cui alla lettera *b*), se il coniuge del lavoratore indipendente è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.

Art. 2.

Qualora le persone di cui all'articolo 1 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto è riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:

a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all'articolo 1 e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se l'interessato è deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all'articolo 1, ai suoi familiari è riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione:

che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni;

oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

Art. 3.

La continuità della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, può essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuità della residenza.

I periodi di interruzione dell'attività indipendente dalla volontà dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attività ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne è stata acquisita la titolarità ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario può lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

Art. 5.

Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata più lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.

Art. 6.

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea di cui all'articolo 1 nonchè ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.